

STATUTO

Dell' ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.

Art. 1 – DURATA

L' Associazione Autismo Pavia O.N.L.U.S. ha durata illimitata.

Art. 2 – USO LOCUZIONE ONLUS

La Locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Stradella (Pavia) Via Dallagiovanna n.1.

L'Assemblea può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia.

Art. 4 - FINALITA'

L'Associazione è costituita tra genitori, familiari, tutori di persone affette di sindrome autistica e da tutti coloro che per vari motivi intendono far parte dell'associazione.

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dallo sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore dei soggetti autistici si propone di:

1. creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;

2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91;
3. Sostenere, stimolare, collaborare con “equipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi all’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
4. Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo;
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura etc..) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi le analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
6. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;
7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essere avviati a favore delle persone autistiche;
8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

L’associazione ha lo scopo di costituire e organizzare un centro per adulti autistici nella provincia di Pavia.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/97 è fatto esplicito divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – I SOCI

I soci per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda all'assemblea dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari.

I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed il 4° in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

L'ammissione sarà deliberata dall'assemblea e decorrerà da quella data.

Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'assemblea.

I soci cessano di appartenere all'Associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. L'Assemblea può dichiarare l'esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 460/97 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – ORGANI

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere

All' Assemblea dei soci possono partecipare e votare tutti i soci in regola con l'iscrizione al momento della convocazione, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere devono essere eletti democraticamente dall'assemblea dei soci.

Art.7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- L'approvazione del bilancio annuale;
- L'elezione e la decadenza degli organi;
- Le decisioni in merito all'ingresso o al recesso dei soci.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- L'approvazione e le modifiche dello Statuto
- La delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o fusione con altre strutture analoghe.

Art. 8 – PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente predispose i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il presidente assume il personale se necessario.

Notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.

ART.9 – CARICHE SOCIALI E DURATA

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata illimitata.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi ad esso attribuiti.

ART.10 – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del Presidente i bilanci da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella a esse direttamente connesse.

ART. 11 – COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è costituito da professionisti italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo, che aderiscano allo statuto associativo.

Il comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore. Il comitato scientifico svolge, su richiesta, funzione di consulenza sul contenuto delle pubblicazioni di carattere scientifico.

ART. 12 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente Atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n.460 del 4 Dicembre 1997.

Pavia , 8 giugno 2009

